



Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata



Servizio Certificato
ISO 9001

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ENERGIA PER GLI IMPIANTI TERMICI
DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ O IN
USO ALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI QUARRATA E
FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE
PER UN PERIODO DI ANNI UNO. - CIG
8122143C6D (GARA N. 28/2019)**

Approvato Il 01/10/2018





DISCIPLINARE DI GARA

1.	PREMESSE.....	
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	
2.1	DOCUMENTI DI GARA.....	
2.2	CHIARIMENTI.....	
2.3	COMUNICAZIONI.....	
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	
4.1	DURATA.....	
4.2	OPZIONI E RINNOVI.....	
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	
6.	REQUISITI GENERALI.....	
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ.....	
7.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	
7.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	
7.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	
7.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	
8.	AVVALIMENTO.....	
9.	SUBAPPALTO.....	
10.	GARANZIA PROVVISORIA A FAVORE DEL COMUNE DI QUARRATA.....	
11.	SOPRALLUOGO.....	
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	
15.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	
15.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	
15.3	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	
15.4	CAUZIONE PROVVISORIA.....	
15.5	TASSA ANAC.....	
16.	SEZIONE OFFERTA TECNICA.....	
17.	SEZIONE OFFERTA ECONOMICA.....	
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	
18.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: ESAME E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	
21.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	
24.	ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	
27.	ACCESSO AGLI ATTI.....	



DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ O IN USO ALL’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI QUARRATA E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE PER UN PERIODO DI ANNI UNO. CIG 8122143C6D

03. 1. PREMESSE

Con determinazione a contrattare del dirigente Area 3 – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio n. 960 del 08/10/2019, questa Amministrazione ha deciso di indire gara di appalto per affidare la gestione del Servizio Energia per gli impianti termici degli edifici di proprietà o in uso dell’Amministrazione Comunale e funzione di Terzo Responsabile, per un periodo di anni 1 (uno).

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta svolta in modalità interamente telematica (START) e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Quarrata [codice NUTS ITI13]

CIG 8122143C6D

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Iuri Gelli dirigente dell’Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Quarrata, come nominato con determinazione n. 960 del 08/10/2019.

Attività di supporto al RUP per la fase di gara è la dott.ssa Danila Bandaccari, responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali del comune di Quarrata.

Il presente disciplinare è conforme al Bando Tipo Anac (approvato con deliberazione n. 1228 del 22/11/2017) ad eccezione di alcune parti espressamente indicate e pubblicato insieme agli atti di gara, come da allegato “Relazione ex art. 71 D.Lgs. 50/2016”, approvato con determinazione n. 1203 del 03/12/2019.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Allegato “A”: elenco edifici;
- Allegato “B”: elenco terminali erogazione aria;
- Allegato “C”: attività manutentiva minima;
- Allegato “D”: oneri relativi alla sicurezza - computo metrico estimativo;
- Allegato “E”: D.U.V.R.I.;

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara;

4) Relazione ex art. 71 del Codice dei Contratti;

5) Patto di integrità;

6) Codice di comportamento del Comune di Quarrata;

7) fac simili (DGUE, DGUE altri soggetti, DGUE impresa ausiliaria, Dichiarazione conformità polizza, Dichiarazione firmatario polizza, altre dichiarazioni).

La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet:



- <http://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8281>
- http://www.comune.montecatini-terme.pt.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=4568
- <https://start.toscana.it/>

2.2 Chiarimenti

I partecipanti potranno richiedere informazioni e/o chiarimenti mediante proposizione di quesiti scritti fino al giorno 21/02/2020. Dette richieste dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo <https://start.toscana.it>. Attraverso lo stesso mezzo il Comune provvederà a fornire le risposte. Non sarà garantita risposta ai quesiti pervenuti oltre il termine sopra indicato.

Attenzione: il sistema telematico utilizza la casella di posta elettronica presente sul sistema (e/o eventualmente anche l'indirizzo PEC) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica. In caso di problemi tecnici temporanei nell'utilizzo della piattaforma, i medesimi dovranno essere tempestivamente segnalati al gestore della piattaforma e per conoscenza alla stazione appaltante.

Per informazioni sul funzionamento della piattaforma START contattare il seguente numero telefonico 0810084010 o l'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com

In caso di RTI o consorzi ordinari ancora non costituiti, la comunicazione inviata esclusivamente all'impresa indicata come capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori raggruppandi o consorziandi.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante risposta al richiedente, e mediante pubblicazione in forma anonima all'interno della piattaforma START nella sezione della gara laddove trattasi di quesiti a rilevanza generale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione e/o DGUE, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite PEC e/o tramite la piattaforma START.

Eventuali modifiche dell'indirizzo o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, anche se costituendi, la comunicazione recapitata al designato mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione dell'unitarietà delle prestazioni richieste dalla stazione appaltante, garantendo una migliore gestione del servizio stesso nonché il miglior utilizzo possibile delle risorse umane e finanziarie. L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio energia e di Terzo Responsabile degli edifici di proprietà o in uso del Comune di Quarrata come meglio descritto nel CSA.



I criteri di partecipazione sono tali, in ogni caso, da consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medio imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del Codice.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Valore complessivo
1	<i>Servizi di energia</i>	50720000-8	P	€ 276.188,53
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (comprensivi di rischi da interferenza)			€ 2.500,00
	Valore complessivo			€ 278.688,53

Il predetto importo è così suddiviso:

- Euro 264.687,50 quale corrispettivo per l'energia termica, conduzione gestione e manutenzione delle centrali termiche, funzione terzo responsabile e ulteriori adempimenti di legge;
- Euro 10.000,00 quale corrispettivo per la gestione e manutenzione delle centrali termiche alimentate ad energia geotermica e/o elettrica;
- Euro 1.501,03 quale corrispettivo per fornitura di combustibile gassoso GPL;
- Euro 2.500,00 quale oneri relativi alla sicurezza.

I prezzi a base di gara sui quali effettuare l'offerta economica mediante percentuale di ribasso sono riportati nell'elenco prezzi unitari allegato al CSA e precisamente:

	Descrizione	Unità di misura	Prezzo
1	Prezzo unitario energia termica per impianti alimentati a gas metano, comprensivo di conduzione, gestione e manutenzione delle centrali termiche alimentate a gas metano, funzione di terzo responsabile e degli altri adempimenti previsti nel CSA	€/MWh	€ 151,25
2	Prezzo unitario combustibile gassoso GPL, comprensivo degli adempimenti specificati nel CSA	€/mc	€ 4,3424
3	Prezzo unitario per gestione e manutenzione delle centrali termiche alimentate ad energia geotermica e/o elettrica a servizio degli impianti di climatizzazione invernale dell'asilo nido di via Lippi, della scuola dell'infanzia "Caramelli" e del market sociale, comprensivo degli adempimenti specificati nel CSA	a corpo	€ 10.000,00

In caso di esercizio della facoltà di proroga tecnica (art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016) per ulteriori 12 mesi, il valore della proroga è di € 276.188,53 IVA esclusa, per un importo complessivo di € 554.877,06 IVA esclusa.

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza.

L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

In relazione ai precedenti appalti, tenuto conto delle lavorazioni previste, dell'incidenza della manodopera prevista nelle gare per l'affidamento del servizio energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni del Consip, viste le risultanze delle valutazioni sulla congruità dell'incidenza della manodopera utilizzate nei lavori da Ance ed ai fini dell'art. 23, comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara ricomprende i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante in una percentuale pari a circa il 14,00 % dell'importo complessivo posto a base di gara.



4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 1 (uno), decorrenti dalla data di consegna degli impianti secondo quanto indicato nel D.Lgs. 115/08 – Allegato II art. 6.

4.2 Opzioni e rinnovi

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: 1) revisione dei prezzi, attuata secondo quanto previsto dal capitolo 5 del CSA.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il valore della proroga sopra richiamata è quello indicato all'art. 3 del presente disciplinare di gara.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lett.c) del Codice il consorzio stesso ha la possibilità:

1. di eseguire il servizio con la propria struttura di impresa, senza quindi indicare nessuna impresa esecutrice, visto che il consorzio stabile si caratterizza proprio per la comune struttura di impresa; in questo caso le singole imprese consorziate potranno partecipare alla medesima gara;
2. di indicare una o più imprese esecutrici: in questa ipotesi, solo ed esclusivamente per le imprese indicate quale esecutrici opererà il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura di gara;
3. in parte con la propria struttura ed in parte tramite imprese consorziate indicate in sede di gara. Anche in questo caso le imprese eventualmente indicate non potranno partecipare singolarmente alla presente procedura.

Resta inteso che la mancata indicazione di una delle tre possibilità date al consorzio stabile verrà considerata dalla stazione appaltante come implicitamente riferita all'opzione **1**).

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione¹.

¹ Il consorzio ha la facoltà (consorzio stabile ex art. 45 comma 2 lett. c del Codice) / l'obbligo (consorzio ex art. 45 comma 2 lett. b del Codice) di indicare per quale consorziata partecipa, consorziata che sarà l'esecutrice del servizio. Si specifica tuttavia che l'impresa consorziata esecutrice, a sua volta, **non** potrà indicare altra impresa esecutrice, altrimenti potendosi innescare un meccanismo di designazioni a catena destinato a beneficiare non (secondo la ratio legis) il concorrente e le imprese consorziate, ma anche soggetti terzi, non concorrenti direttamente alla gara, né designate dal concorrente. Deve,



Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese o del consorzio ordinario in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto² (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per questi motivi occorrerà trasmettere una copia del contratto di rete e dell'atto costitutivo/statuto (da inserire nello spazio "*Documentazione amministrativa aggiuntiva*")

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012. La predetta dichiarazione è contenuta nella domanda di partecipazione creata automaticamente dal sistema START, pertanto il concorrente, con la sottoscrizione della medesima, rende detta dichiarazione.

peraltro, escludersi che l'esecuzione del servizio oggetto di gara possa, dal soggetto designato dall'aggiudicatario, essere affidata, puramente e semplicemente, a terzi soggetti (potendosi configurare di fatto un'ipotesi di subappalto che non solo dovrebbe essere autorizzato dall'Amministrazione, ma che, soprattutto, dovrebbe rispondere ai requisiti di legge e, in particolare, all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). L'eventuale designazione a catena (o di terzo grado), di per sé non inficerà la partecipazione del concorrente, ma la designazione stessa è da ritenere non conforme a legge e quindi come non apposta.

² Per questi motivi occorrerà presentare il contratto di rete (documentazione amministrativa aggiuntiva).



7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 1 della deliberazione 157 del 17/02/2016 di ANAC, trattandosi di procedura interamente telematica gestita attraverso il sistema START, l'Amministrazione Comunale procederà alla verifica dei requisiti necessari nel modo sotto indicato senza la consultazione di AVCPass.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente dovrà avere i requisiti per assumere l'incarico di Terzo Responsabile ai sensi dell'art.6 comma 8 del DPR 74/2013 (attestazione ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici "EA 28/28b" oppure attestazione SOA in OG 11, oppure OS 28, classifica II. E' comunque sufficiente la classifica I considerando l'aumento di 1/5). Detto requisito, oltre ad essere requisito di partecipazione, costituisce anche requisito di esecuzione.

ATTENZIONE: si precisa che per l'esecuzione del presente contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso dell'abilitazione di cui al DM. 37/2008 per l'effettuazione di interventi di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti termici di cui all'art. 1 comma 2 lett. c), d), e) dello stesso decreto, nonché disponibilità di personale dipendente addetto alla conduzione degli impianti termici civili munito del patentino ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. 152/2006. In sede di gara il concorrente deve dichiarare di avere la disponibilità di detto personale oppure di obbligarsi, prima del verbale di consegna degli impianti termici, a conseguire le necessarie abilitazioni.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.



Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Relativamente ai **requisiti generali** di cui all'art. 80 del Codice, e il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** di cui al **punto 7.1 lett. a)** devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Relativamente al requisito speciale di cui al **punto 7.3** (terzo responsabile) deve essere posseduto dalla capogruppo e dalle imprese che concretamente eseguiranno il servizio per il quale il titolo è richiesto.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti generali** di cui all'art. 80 e il **requisito** relativo all'iscrizione nel **registro** tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito speciale** di cui al **punto 7.3)**, deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, e/o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio oppure dalle consorziate esecutrici. Il medesimo può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate (art. 47 comma 2 bis del Codice dei Contratti).

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. **Pertanto l'avvalimento è consentito solo per i requisiti di cui al punto 7.2 e 7.3, fermo restando che trattandosi di requisito professionale l'impresa ausiliaria dovrà eseguire i servizi per i quali tali capacità sono richieste.**

L'impresa ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, oltre al requisito speciale oggetto di avvalimento, e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.



Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione, o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, o concedere in cottimo, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice (come modificato dal DL 32/2019); in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il subappalto deve essere autorizzato con le modalità di cui al CSA.

10. GARANZIA PROVVISORIA A FAVORE DEL COMUNE DI QUARRATA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, intestata al Comune di Quarrata, pari al 2% del prezzo a base dell'appalto, e precisamente di importo pari ad **€ 5.573,77 (cinquemilacinquecentosettantatre/77)**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:



- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria Comunale – CODICE IBAN IT 43 C 03069 70504 100000046007 - con la specifica "*Cauzione provvisoria per gara servizio energia*";
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 con le caratteristiche di cui al codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo oppure al consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, DM 19/01/2018 n. 31, pubblicato in GURI del 10 aprile 2018. Potranno essere accettate anche polizze contenenti i riferimenti alla abrogata normativa: ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109, o all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice dei Contratti attualmente in vigore.
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante (si veda fac simile *Allegato 5*). In alternativa, la dichiarazione potrà essere sottoscritta con firma cartacea, prodotta la sua scansione con allegato documento di identità del sottoscrittore.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;



- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In alternativa potrà essere allegata una **dichiarazione di conformità** all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (si veda fac simile *Allegato 4 - Dichiarazione di conformità polizza*) ed inserita nel sistema START nell'apposito spazio.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala nel DGUE il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che la cauzione sia stata costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il **sopralluogo** presso tutti gli impianti oggetto dell'appalto come elencati nell'allegato A al capitolato è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Servizio Lavori Pubblici via PEC all'indirizzo comune.quarrata@postacert.toscana.it, e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo è fissato nel **giorno 04/02/2020.**

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.

Considerando che il sopralluogo è finalizzato alla predisposizione dell'offerta tecnica ed economica, e non vuole essere un mero adempimento formale, non verranno effettuati sopralluoghi dopo tale data e l'impresa richiedente verrà esclusa dalla partecipazione alla gara, non potendo applicarsi, per le stesse motivazioni, il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto si



invitano gli interessati a contattare per tempo l'ufficio in modo da concordare la data del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità con apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. Sono comunque ammessi al sopralluogo massimo 2 persone per ciascun concorrente.

Si rinvia all'apposito articolo del CSA, capitolo 1. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato che sarà indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 70,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Prima di escludere, tuttavia, la stazione appaltante procede con il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara tutta la documentazione e le offerte dovranno essere inserite nel sistema telematico START, raggiungibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/>, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre le ore 10,00:00 del giorno 28/02/2020**. Il sistema non consentirà l'inserimento dell'offerta oltre detto termine. Offerte pervenute in modalità diverse dall'inserimento su START saranno dichiarate irricevibili, inammissibili ed escluse.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.

I concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione:

- **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** a corredo dell'offerta, di cui dal punto 15 e successivi;
- **OFFERTA TECNICA** firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- **OFFERTA ECONOMICA** firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi



sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.



Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La "Documentazione Amministrativa" necessaria per la partecipazione comprende la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, la cauzione provvisoria e la tassa ANAC.

15.1 Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 viene generata automaticamente dal sistema telematico START in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei form on line.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata), oltre ad altre informazioni tra cui le percentuali di possesso dei requisiti, i servizi o le percentuali di esecuzione.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane, vi è l'obbligo di indicare la consorziata per la quale si concorre, mentre il consorzio stabile non ha detto obbligo potendo eseguire il servizio per proprio conto (si veda il punto 5 per maggiori dettagli). Qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In questo passo il concorrente dovrà indicare, altresì, **tutti** i soggetti (art. 80 comma 3 del Codice) che ricoprono, o i soggetti cessati che hanno ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara, le cariche di:

- titolare e direttore tecnico per le imprese individuali;
- socio e direttore tecnico per le s.n.c.;
- socio accomandatario e direttore tecnico per le s.a.s.;
- per gli altri tipi di società: legale rappresentante, membri del CdA muniti del potere di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti comunque muniti di rappresentanza, membri del collegio sindacale, direttori tecnici, soci se: a) in presenza di socio unico persona fisica, occorrerà indicare il riferimento del socio con indicazione che trattasi appunto di socio unico; b) se società con un numero di soci pari o inferiore a 4 soci occorrerà indicare il socio di maggioranza; c) se vi sono 2 soci al 50% occorrerà indicare i due nominativi.

Detta indicazione è importante in quanto la presentazione del DGUE di cui al successivo punto 15.2 sottoscritto dal legale rappresentante, se non diversamente indicato, verrà inteso implicitamente riferito a tutti i soggetti ivi indicati.

Il concorrente, dopo aver effettuato l'accesso al sistema START nei termini e con le modalità sopra precisate dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;



- Compilare il form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda e scheda";
- Firmare digitalmente il documento "domanda e scheda" senza apportare modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "domanda e scheda".

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dalla mandataria o dal consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ciascuna impresa dovrà presentare detta domanda sottoscritta digitalmente oppure da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara oppure ognuna delle imprese dovrà presentare detta domanda sottoscritta digitalmente dai LLRR.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

ATTENZIONE: se la sottoscrizione avviene ad opera di un procuratore dell'impresa concorrente, dovrà essere inserita nello spazio "Documentazione amministrativa aggiuntiva" una copia scannerizzata della procura stessa.

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato. Si fa presente che per facilitare gli oneri dichiarativi e compilativi dei concorrenti, alcune dichiarazioni non contenute all'interno del modello approvato dal Ministero ma richieste dal Codice dei Contratti sono state inserite all'interno del DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante. Pertanto il concorrente dovrà scaricare il modello, compilarlo, firmarlo digitalmente e riallegarlo a sistema.

Per semplificare la composizione del documento, alcune parti sono state evidenziate in **celeste**: la loro compilazione **non** è necessaria.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte è compilata dalla stazione appaltante

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della **sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.



Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (si veda fac simile *allegato 3 impresa ausiliaria*);
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; per semplificare gli oneri dichiarativi e compilativi dell'impresa ausiliaria, detta dichiarazione è contenuta all'interno del DGUE relativo (*facsimile allegato 3*);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; per semplificare gli oneri dichiarativi e compilativi dell'impresa ausiliaria, detta dichiarazione è contenuta nel DGUE relativo (*facsimile allegato 3*);
- 4) originale o copia autentica, o copia conforme ex artt. 19 e 47 del DPR 445/2000, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di ricorso al **subappalto** si richiede la compilazione della **sezione D**.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Il modello predisposto dalla stazione appaltante è aggiornato con il decreto correttivo e altre modifiche (D.Lgs. 56/2017 e con il DL 135/2018 e legge di conversione). Pertanto se il concorrente non dovesse usare il modello predisposto, dovrà **allegare una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, con le ulteriori dichiarazioni previste a seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti con il D.Lgs. 56/2017, con il DL 135/2018 e Legge 55/2019.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per la capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale. Questa parte rileva ai soli fini del dimezzamento della cauzione.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

* * *

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- (*eventuale, in caso di avvalimento*) dall'impresa ausiliaria.



In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

15.3.1.a) Il DGUE di cui al punto 15.2 è costruito in modo tale che sia il legale rappresentante a fornire le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice dei Contratti per tutti i soggetti obbligati a rendere dette dichiarazioni (soggetti elencati al comma 3 dello stesso articolo 80).

Al riguardo ciascun concorrente ha possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:

a) dette dichiarazioni vengono rese, conformemente all'art. 47 del DPR 445/2000, direttamente dal legale rappresentante sottoscrittore anche per conto degli altri eventuali amministratori/soggetti cessati indicati nella domanda di partecipazione di cui al punto 15.1 creata da Start: in questo caso la compilazione, sottoscrizione e allegazione del DGUE "Allegato 1" previsto nel punto 15.2 è sufficiente;

b) se il legale rappresentante dell'impresa concorrente non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice per tutti i soggetti obbligati, le predette dovranno essere rese **singolarmente** dai soggetti sopra individuati. A tal fine ogni soggetto potrà: **b1)** sottoscrivere per accettazione il DGUE "Allegato 1" compilato come descritto al punto 15.1 precedente, **oppure b2)** compilare e sottoscrivere un DGUE distinto compilando solo la parte afferente all'art. 80 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 50/2016, e cioè la "Parte III Motivi di esclusione" - sezione A e sezione D, prima riga (sarà possibile utilizzare il fac simile "Allegato 2 - DGUE reso dai singoli soggetti".)

Resta inteso che la compilazione del DGUE ad opera del LR sottoscrittore, senza altra e diversa indicazione, verrà automaticamente interpretata dalla stazione appaltante come scelta dell'opzione indicata alla lettera **a)** (come da Comunicato del Presidente di ANAC del 26/10/2016 paragrafo 3) come riferita, pertanto, a favore di tutti i soggetti obbligati a rendere la dichiarazione.

Il concorrente dovrà pertanto:

- Scaricare sul proprio pc il/i documento/i "Allegato 2";
- Compilare le parti richieste;
- Firmare digitalmente il documento compilato;
- Inserire nel sistema il/i documento/i compilato/i e firmato/i digitalmente "Allegato 2".

15.3.1.b) Il concorrente dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa apposita dichiarazione circa:

- di essere in possesso dell'abilitazione di cui al DM. 37/2008 per l'effettuazione di interventi di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti termici di cui all'art. 1 comma 2 lett. c), d), e) dello stesso decreto, e di avere la disponibilità di personale dipendente addetto alla conduzione degli impianti termici civili munito del patentino ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. 152/2006 **OVVERO** di impegnarsi prima del verbale di consegna degli impianti termici, a conseguire le necessarie abilitazioni.

A tal fine la stazione appaltante ha predisposto apposito fac simile di dichiarazione (*Allegato 6 dichiarazione integrativa e altro*) che potrà essere utilizzato dal concorrente.

Il concorrente dovrà pertanto:

- Scaricare sul proprio pc il/i documento/i "Allegato 6";
- Compilare le parti richieste;
- Firmare digitalmente il documento compilato;
- Inserire nell'apposito spazio del sistema il/i documento/i compilato/i e firmato/i digitalmente "Allegato 6".



15.3.1.c) Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

ABROGATO

15.3.1.d) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

Il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. Dette dichiarazioni possono essere contenute all'interno del DGUE oppure come allegato separato (da inserire nello spazio "Documentazione Amministrativa Aggiuntiva").

15.3.1.e) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Concordato preventivo e concordato con continuità aziendale

Gli operatori nei cui confronti è stata aperta una procedura di concordato preventivo oppure di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. b) in combinato disposto con l'art. 110 del Codice dei Contratti, potranno partecipare alla predetta gara purché:

Ipotesi A) se è stata presentata domanda/ricorso per una procedura di questo tipo ma non c'è ancora l'ammissione del giudice, occorre:

- 1) autorizzazione del tribunale;
- 2) relazione di un professionista che attesti la conformità del piano e la ragionevole capacità dell'impresa di eseguire il contratto;
- 3) avvalimento con altra impresa in possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla gara (si veda paragrafo sull'avvalimento).

Ipotesi B) se c'è stata ammissione alla procedura, quindi è stato emesso il decreto del giudice che ammette l'impresa al concordato, occorre:

- 1) autorizzazione del giudice delegato;
- 2) relazione di un professionista che attesti la conformità del piano e la ragionevole capacità dell'impresa di eseguire il contratto.

La relazione di un professionista, ai sensi del comma 5 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, recante i dati identificativi dello stesso ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, dovrà essere prodotta in formato elettronico firmata digitalmente dal professionista medesimo ovvero, qualora non disponibile detto formato, in copia per scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

Il concorrente potrà indicare gli estremi dei vari provvedimenti all'interno del DGUE nella parte III, sez. C, lett. d), fermo restando che una copia dei predetti dovrà essere inserita nella sezione "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **(obbligo per tutti)** copia del Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto digitalmente dal concorrente (o dai concorrenti) per accettazione;
- **(facoltativo)** visura CCIAA (sono sufficienti le informazioni all'interno del DGUE);
- **(facoltativo)** in caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), l'elenco delle consorziate.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli



operatori economici riuniti. Detta dichiarazione è contenuta nella domanda di partecipazione di cui al par. 15.1.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Detta dichiarazione è contenuta nella domanda di partecipazione di cui al par. 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Si specifica che le dichiarazioni attestanti:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati,

sono contenute nella domanda di partecipazione (lett.a e c)) di cui al par. 15.1 e nell'offerta economica (lett. b).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti



del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.4 CAUZIONE PROVVISORIA

Il concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria con le caratteristiche di cui al par. 10 del predetto disciplinare.

La cauzione dovrà essere corredata da:

1) se l'originale della cauzione è in formato cartaceo, la scansione della cauzione dovrà essere corredata da dichiarazione o attestazione di conformità come descritto nel punto 10. Pertanto il legale rappresentante del concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente una dichiarazione di conformità con la quale attesti la conformità della scansione all'originale cartaceo in suo possesso (si veda allegato 4 denominato "*Dichiarazione Conformità polizza*"). Potranno essere utilizzate le altre modalità evidenziate nel punto 10 del disciplinare.

2) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. Detta dichiarazione va presentata a prescindere dal supporto, sia cartaceo che informatico, con la quale la cauzione viene resa. E' possibile utilizzare l'allegato 5 denominato "*Dichiarazione firmatario polizza*".

15.5 TASSA ANAC

Il concorrente dovrà allegare la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui al par. 12 del presente disciplinare

16. SEZIONE OFFERTA TECNICA

Per l'attribuzione del punteggio si rinvia ai "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica per la gestione del servizio" riportati nel CSA. In questo passo occorrerà allegare una relazione tecnica descrittiva degli elementi oggetto di valutazione. In questo passo il concorrente dovrà allegare uno o più file descrittivi degli interventi proposti, purché l'elaborato o gli elaborati non superino 15 pagine, carattere Times New Roman, corpo 12. L'offerta dovrà essere firmata digitalmente.

Prestare attenzione a non inserire in questa parte alcun elemento di natura economica.



L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da un suo procuratore. In caso di RTI/consorzio ordinario ancora da costituire (art. 45 comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei Contratti), da tutte le imprese.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica, così come il caricamento di un file non contenente l'offerta tecnica, comporterà l'esclusione dalla gara.

17. SEZIONE OFFERTA ECONOMICA

Per l'attribuzione del punteggio si rinvia ai "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica per la gestione del servizio" riportati nel CSA. Il concorrente dovrà presentare:

- il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (si veda riquadro sotto), costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice (si veda riquadro sotto): in tal caso l'operatore dovrà compilare il form on line di START, che creerà l'offerta automaticamente il file offerta;

- presentare l'"*Allegato 7 scomposizione offerta*". Quest'ultimo allegato è previsto solo a scopo collaborativo onde fornire all'amministrazione comunale alcuni dati rilevanti da poter analizzare in caso di anomalia dell'offerta.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1. **Sono escluse** altresì le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferita ad altra gara, o offerte al rialzo.

Sono inammissibili in ogni caso le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

Oneri per la sicurezza afferenti l'impresa e costo della manodopera

ONERI PER LA SICUREZZA: All'interno del form on-line dell'offerta economica è previsto un campo per l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa, ex art. 95 comma 10 del Codice. Tale campo è impostato automaticamente dal sistema.

I costi della sicurezza qui richiesti non sono i costi interferenziali, ma sono i costi propri dell'impresa che in via autonoma sostiene per l'esecuzione dell'appalto (a titolo esemplificativo: i costi che eventualmente la ditta deve sostenere per i corsi di formazione; per l'acquisto di DPI etc.)

Il concorrente dovrà quindi specificare i costi della sicurezza da sostenere per l'esecuzione del presente appalto. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

COSTO DELLA MANODOPERA: All'interno del form on-line dell'offerta economica è previsto un campo per l'indicazione dei costi del personale ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti. La stazione appaltante procederà prima dell'aggiudicazione definitiva a verificare la congruità degli stessi.

Per presentare Offerta il concorrente dovrà:

1. compilare il "*form on line*" indicando il ribasso percentuale, gli oneri della sicurezza e il costo della manodopera;
2. scaricare sul proprio pc il documento "*Offerta economica*" generato dal sistema;
3. firmare digitalmente il documento "*Offerta economica*" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
4. inserire nel sistema il documento "*Offerta economica*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto dalla piattaforma;
5. compilare e sottoscrivere digitalmente la scomposizione dell'offerta economica (*Allegato 7*) ed inserirlo nello spazio previsto dalla piattaforma.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.



Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form online ed ottenere un nuovo documento.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella in forma riassuntiva con la relativa ripartizione dei punteggi. L'elemento di cui al punto 3 verrà valutato secondo il metodo del confronto a coppie. Per maggiori dettagli si veda il CSA.

Criterio di valutazione	Punteggio max
<i>Possesso certificazione UNI EN ISO 14001:2015</i>	3 pt.
<i>Possesso certificazione BS OHSAS 18001:1999</i>	3 pt.
<p>Programma di interventi di manutenzione ordinaria, anche finalizzati al risparmio energetico.</p> <p><i>A tale proposito saranno oggetto di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - coibentazione delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria; - installazione impianti addolcitori per reintegro acqua nell'impianto di riscaldamento; - esecuzione delle attività di cui l'allegato C - "Attività manutentiva minima" con frequenza inferiore a quella minima richiesta; - installazione impianti di produzione di acqua calda sanitaria tramite pannelli solari; - installazione impianti fotovoltaici, anche di piccole dimensioni, a servizio degli impianti per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria; - altri impianti di produzione energie da fonti rinnovabili; - Ulteriori interventi migliorativi del patrimonio impiantistico dato in affidamento sotto l'aspetto dell'adeguamento normativo, della riqualificazione tecnologica e del miglioramento delle condizioni di confort ambientale in termini di sostituzione di componenti energivori con altri a basso consumo, di compartimentazioni resistenti al fuoco, della sostituzione di terminali di erogazione, ecc. 	43 pt.
<p>Installazione sistemi di telecontrollo nelle centrali termiche, con visualizzazione anche dal personale abilitato dell'Amministrazione dei parametri di funzionamento in tempo reale (orari di funzionamento, temperatura di mandata e ritorno, segnalazione anomalie, ecc..) tramite apposito software in cloud.</p> <p><i>Il/i sistema/i di telecontrollo installato/i si intendono di proprietà dell'Amministrazione Comunale al termine del presente appalto, comprensivi di ogni licenza necessaria al loro funzionamento.</i></p> <p><i>(Si intende esclusa la centrale termica dell'edificio denominato "Polo Tecnologico", già dotata di tale sistema)</i></p>	0,5 pt. per ogni centrale termica (21 pt. max)



18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Per l'attribuzione del punteggio agli elementi di natura tecnica, si rinvia alla colonna "Attribuzione punteggi" del punto precedente e al CSA.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica (30 punti), all'operatore economico che avrà presentato l'offerta migliore – cioè il ribasso più alto – verrà attribuito il punteggio massimo (30 punti). Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio calcolato tramite la:

Formula "Interpolazione lineare"

$$\text{Punteggio (n)} = 30 \times S (n)$$

dove:

$S (n)$ = sconto sugli Elenchi Prezzi Unitari di riferimento offerto dal concorrente n-esimo / sconto massimo sugli Elenchi Prezzi Unitari di riferimento [%]

I calcoli saranno effettuati considerando tre cifre decimali dopo la virgola.

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione procederà all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo già indicato, e procedendo successivamente alla sommatoria dei singoli punteggi per ciascuna offerta.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: ESAME E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo immediatamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (dopo l'orario di scadenza), presso il Servizio Affari Generali e Attività Negoziali e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo avviso pubblicato sul profilo della pagina della gara su START.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso il medesimo sistema. Si raccomanda pertanto di tenere sotto osservazione la pagina della gara sulla piattaforma e sul profilo committente.

Il RUP, oppure il responsabile della procedura di gara o un seggio di gara appositamente istituito, nella prima seduta pubblica, procederà ad identificarsi sulla piattaforma telematica e a verificare il numero di offerte pervenute e, uno per volta, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

In particolare il RUP/seggio di gara/responsabile della procedura di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 se del caso;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- comunicare eventuali esclusioni, rinviare la seduta alla commissione giudicatrice.

La segretezza delle offerte viene garantita dalla conservazione telematica della documentazione sulla piattaforma START.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP e/o il responsabile della procedura di gara, procederà sempre in seduta pubblica ad ammettere/escludere i concorrenti, a sbloccare informaticamente il passo dell'offerta tecnica e a passare i lavori alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

In seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, alla presenza della commissione si procederà ad abilitare i concorrenti ammessi alla fase successiva: in detta fase verrà sbloccato il passo dell'offerta economica. La valutazione degli elementi tecnici di natura quantitativa e dell'elemento economico avverrà in seduta pubblica.

Resta inteso che laddove il numero di concorrenti lo consenta, la commissione potrà decidere di effettuare e terminare la valutazione delle offerte tecniche ed economiche in un'unica seduta di gara.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica complessiva.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e termina i lavori, rinviando gli atti al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22. Se l'offerta non dovesse superare la soglia di anomalia, oppure laddove le offerte ammesse siano inferiori a 3, la commissione rinvia gli atti al RUP proponendo l'aggiudicazione. Il RUP valuterà il costo della manodopera.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP o all'ufficio gare - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica (limitatamente agli elementi discrezionali), ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle parte della documentazione amministrativa o tecnica;



- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Resta inteso che non si procederà al calcolo dell'anomalia laddove le offerte ammesse siano inferiori a 3 (art. 97 comma 3 del Codice dei Contratti come modificato dal DL 32/2019).

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione e/o del responsabile della procedura di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice, se necessario.

Inoltre, in considerazione che la gara in questione sarà esperita telematicamente, mediante la piattaforma regionale START, per essa non sussistono gli obblighi che prevedono l'acquisizione e la verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, mediante accesso con il codice denominato "AVCPass (vedi comunicato ANAC del 04/05/2016 in riferimento alla validità della deliberazione ANAC 157/2016 e 111/2012").



Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del DM 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.100,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.



Sono a carico dell'appaltatore anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Dette spese possono essere quantificate presuntivamente in € 1.600,00.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Si precisa che per l'esecuzione del presente contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso dell'abilitazione di cui al DM. 37/2008 per l'effettuazione di interventi di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti termici di cui all'art. 1 comma 2 lett. c), d), e) dello stesso decreto, nonché disponibilità di personale dipendente addetto alla conduzione degli impianti termici civili munito del patentino ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. 152/2006.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pistoia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR 2016/679/UE e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e dal successivo stipulando contratto.

Considerando che:

1. l'utilizzo di gare interamente telematiche comporta la "tracciabilità" di tutte le operazioni svolte;
2. la correttezza e l'intangibilità risulta, in questo caso, garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni;
3. all'interno della documentazione amministrativa potrebbero essere contenuti dati personali di particolare natura (esempio precedenti penali, etc.);
4. vi sono difficoltà tecniche a reperire una stanza adeguata alla presenza di pubblico dotata di strumenti tecnici quali computer, videoproiettore,

le sedute di gara relative all'esame della documentazione amministrativa e all'esame delle offerte economiche, saranno pubbliche per consentire ad eventuali presenti di seguire l'andamento delle operazioni, ma non si procederà all'utilizzo di sistemi di videoproiezione dei contenuti.

27. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, è consentito l'accesso agli atti della procedura. Considerando che la partecipazione ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. Ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del Codice dei Contratti, occorre che il concorrente indichi con **dichiarazione motivata e comprovata** i dati sottratti dall'accesso. Quindi:

- è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
- è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale);



- è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra;
- la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione "*Documentazione Amministrativa aggiuntiva*"

Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara, i fac simile predisposti dalla stazione appaltante non contengono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all'accesso.

Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l'assenza di documentazione comprovante il rifiuto all'accesso, mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, considerando che, in linea generale, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza, tutto ciò legittimerà la PA a fornire al richiedente l'accesso ai dati.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali
Danila Bandaccari